

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

---

(N. 960)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1973 (V. Stampato n. 1451)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 marzo 1973*

---

Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1972

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1972 a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è abilitato a utilizzare il citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani, nonché delle agenzie di stampa nazionali collegate per telescrivente con almeno dieci quotidiani una integrazione suppletiva straordinaria di prezzo sui consumi della carta destinata alla stampa dei giornali quotidiani e dei fogli di agenzia.

La misura dell'integrazione è determinata in rapporto alla quantità di carta utilizzata nel 1972 dalle imprese editoriali di cui al comma precedente, secondo il criterio di proporzionalità decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani e delle singole agenzie.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione dell'integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma.

## Art. 2.

All'onere di lire 6 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, l'occorrente variazione di bilancio.